



COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
Provincia di Varese

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

AGGIORNAMENTO 2022 – 2024

(articolo 1, commi 8 e 9 della Legge 190 del 6 novembre 2012, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 28.6.2022



INDICE

QUADRO NORMATIVO.....	3
EVOLUZIONE NORMATIVA.....	5
IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT).....	10
ANALISI DEL CONTESTO.....	12
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LE RESPONSABILITA'.....	21
IL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO.....	25
COLLEGAMENTO DEL PIANO CON IL DUP, IL PEG ED IL SISTEMA DELLA PERFORMANCE	26
GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE.....	27
AREE E PROCESSI INTERESSATI.....	30
ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO - METODOLOGIA PNA 2019.....	31
MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE.....	39
MISURE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI CORRUZIONE.....	40
SINTESI ATTIVITA' PREVISTE PER L'ANNO 2022.....	49
TRASPARENZA	50
ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA	51



QUADRO NORMATIVO

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5, Legge 190/ 2012) ed è predisposto ogni anno entro il 31 gennaio.

Per l'anno 2022, con Delibera ANAC n. 1 del 12.1.2022, è stato differito al 30 aprile 2022 il termine per l'adozione del PTPCT 2022-2024.

Nell'Allegato 1 al PNA 2019 sono contenute le "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", in cui l'Autorità fornisce le nuove indicazioni per la gestione del rischio corruttivo in sostituzione di quelle fino ad ora previste nell'allegato 5 del PNA 2013. ANAC già nel PNA 2015 aveva raccomandato di non applicare la metodologia dell'allegato 5 in modo troppo meccanico e nel 2016 si era riservata di apportare: "con successive linee guida ... le modifiche necessarie al sistema di misurazione".

In questo allegato ANAC non fornisce un nuovo sistema di misurazione del rischio di corruzione bensì dei criteri metodologici di tipo generale da adattare alle singole amministrazioni, per guidarle nell'aggiornamento dei "4 pilastri" del PTPCT: analisi del contesto, mappatura dei processi, valutazione e trattamento del rischio che presuppone:

- una iniziale individuazione dei criteri di valutazione;
- una rilevazione dei dati;
- la formulazione di un giudizio per ogni processo "mappato".

La progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo si svolge secondo i seguenti principi guida: principi strategici; principi metodologici; principi finalistici (PNA 2019).

Principi strategici:

1) coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo: l'organo di indirizzo politico amministrativo deve assumere un ruolo attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT;

2) cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio: la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura organizzativa. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo;

3) collaborazione tra amministrazioni: la collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse. Occorre comunque evitare la trasposizione "acritica" di strumenti senza una preventiva valutazione delle specificità del contesto;



Principi metodologici:

1) prevalenza della sostanza sulla forma: il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione. A tal fine, il processo non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione;

2) gradualità: le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi;

3) selettività: al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare le proprie priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia;

4) integrazione: la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance. A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell'attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT;

5) miglioramento e apprendimento continuo: la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione;

Principi finalistici:

1) effettività: la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità;

2) orizzonte del valore pubblico: la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

Nel 2021 è stato adottato il nuovo approccio valutativo del rischio, incentrato sulla tipologia di misurazione qualitativa, come illustrata nell'allegato 1, del PNA 2019, che è stato applicato a partire dalla pubblicazione del PTPCT 2021/ 2023.



EVOLUZIONE NORMATIVA

Dal 28.11.2012 è in vigore la Legge 190 del 6 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) nota come "*legge anticorruzione*".

La sopracitata Legge affronta il problema della prevenzione del fenomeno corruttivo e promuove l'attivazione di una rete intersettoriale che possa interagire con modalità tali da assicurare un'azione coordinata di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Attraverso le disposizioni della L. 190/ 2012 il Legislatore ha inteso perseguire i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Nell'anno 2016, è stato emanato il Decreto delegato, n. 97/ 2016 che, in attuazione della citata delega, introduce modifiche normative in materia di prevenzione della corruzione ed in materia di trasparenza intervenendo sulla Legge 190/ 2012 e il D. Lgs. n. 33/ 2013, ed è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

La citata nuova disciplina ha:

- integrato il Programma triennale della trasparenza e della integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione prevedendo in quest'ultimo una sezione relativa alla trasparenza (PTPCT);
- previsto un unico Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza che ha il compito di coordinare la predisposizione complessiva del piano.

In ambito trasparenza le modifiche di maggior rilievo hanno riguardato:

- introduzione dell'accesso civico generalizzato, finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione all'ANAC della competenza ad irrogarle;
- la previsione di indicare i nominativi dei soggetti responsabili dell'individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Nell'anno 2017 è stato approvato l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) che, però, non riguarda i Comuni avendo l'ANAC "*valutato opportuno, sia sulla base di richieste delle amministrazioni sia in esito alla propria attività di vigilanza, concentrare l'Aggiornamento al PNA su alcune amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali: le Autorità di sistema portuale, i Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie*". È stato modificato il D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ed in particolare è stato introdotto il comma 2-ter all'art. 27 che ha conseguentemente disposto la modifica dell'art. 2-bis, comma 2, lettera b), riguardante l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in materia di trasparenza ed accesso civico.

Sempre nel 2017 è stato approvato il D.Lgs. 90 del 25.5.2017 che, in attuazione della direttiva (UE) 2015/ 849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), ha riscritto integralmente, fra gli altri, il D.Lgs. 231/ 2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. L'art. 10 del D.Lgs. 231/ 2007,



come modificato dal D.Lgs. 90/ 2017, individua il nuovo perimetro applicativo per gli uffici delle pubbliche amministrazioni precisando che lo stesso si applica ai seguenti procedimenti o procedure:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Procedimenti e procedure che sono individuate "aree di rischio" nella Legge anticorruzione.

Con la Legge 190/ 2012 sono stati individuati gli organi incaricati di svolgere e attuare l'azione sinergica sopracitata:

- l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), svolge funzioni di raccordo tra le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, Legge 190/ 2012);
- la CORTE DEI CONTI, partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il COMITATO INTERMINISTERIALE, ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, Legge 190/ 2012);
- la CONFERENZA UNIFICATA è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art.1, commi 60 e 61, Legge 190/ 2012);
- le PREFETTURE forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6, Legge 190/ 2012);
- la SSPA, (scuola Superiore della Pubblica Amministrazione) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, Legge 190/ 2012);
- le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA – Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 L. 190/ 2012) anche attraverso l'azione del RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE;
- gli ENTI PUBBLICI ECONOMICI E SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO, sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 L. 190/ 2012).

Soggetti obbligati

L'ambito soggettivo d'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dal D. Lgs. 97/ 2016, il c.d. "*Freedom of Information Act*" (brevemente "FOIA").

Le modifiche introdotte dal FOIA hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della *trasparenza* diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le *misure di prevenzione della corruzione*.

Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPCT e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 231/ 2001.



L'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/ 2013, come introdotto dal D.Lgs. n. 97/ 2016, ha individuato tre categorie di soggetti obbligati:

1. le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, comma 1);
2. altri soggetti tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2-bis, comma 2);
3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-bis, comma 3).

La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle pubbliche amministrazioni, così come definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/ 2001, comprese le autorità portuali, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione, con obbligo di aggiornamento annuale, per i quali il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) costituisce l'atto di indirizzo.

L'art. 2-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/ 2013 ha esteso l'applicazione della trasparenza anche ad:

- a) *enti pubblici economici;*
- b) *ordini professionali;*
- c) *società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;*
- d) *associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.*

Il D. Lgs. 97/ 2016 ha previsto che per le misure di prevenzione della corruzione, detti soggetti debbano adottare misure integrative di quelle già attivate ai sensi del D. Lgs. 231/ 2001.

Qualora i soggetti sopracitati non ritengano di implementare il modello organizzativo di cui al D. Lgs. 231/ 2001, sono tenuti ad approvare il piano triennale anticorruzione al pari delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 2-bis, comma 3, del D. Lgs. 33/ 2013 dispone ai soggetti di cui alla lettera d) sopracitati l'applicazione della stessa disciplina per la trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni *"in quanto compatibile"*, ma limitatamente a dati e documenti *"inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea"*.

Le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico assolvono agli obblighi di pubblicazione riferiti tanto alla propria organizzazione quanto alle attività di pubblico interesse svolte.

Gli obblighi di pubblicazione sull'organizzazione seguono gli adattamenti della disciplina del D. Lgs. n. 33/ 2013 alle particolari condizioni di questi soggetti contenute nelle *Linee guida*.

Diversamente, gli enti pubblici economici sono tenuti agli stessi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni. A tale scopo si rimanda a quanto previsto dalla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 avente ad oggetto *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici."*

Il PNA disciplina un sistema organico di prevenzione caratterizzato dall'articolazione del processo di formazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli:

1. negoziale: la CIVIT (ora ANAC) approva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;



2. decentrato: ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. Attraverso il PTPCT l'amministrazione descrive un "processo" - articolato in fasi tra loro collegate - che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione.

Nel corso degli anni l'ANAC ha sempre voluto fornire un atto di indirizzo per le amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione, che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

Questo Piano, come più sotto meglio specificato, viene redatto in conformità alla nuova metodologia ANAC PNA 2019.

È stata inoltre riservata una Parte generale, che precede gli approfondimenti tematici, ad alcune questioni, oggetto anche di delibere dell'Autorità, allo scopo di fornire a tutti i soggetti destinatari del PNA chiarimenti in merito ai dubbi interpretativi sorti per la corretta applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione.

In tutti i PNA adottati da ANAC che si sono susseguiti negli anni sono state fornite indicazioni alle amministrazioni sulle modalità di adozione annuale del PTPC:

- richiamati gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti in capo alle società e agli enti di diritto privato;
- presentata una ricognizione dei poteri e del ruolo che la normativa conferisce al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e i requisiti soggettivi per la sua nomina e la permanenza in carica;
- chiariti alcuni profili sulla revoca del RPCT e sul riesame da parte dell'Autorità;
- affrontato il tema dei rapporti tra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679 e il rapporto tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati (RPD);
- date indicazioni sull'applicazione dell'ipotesi relativa alla c.d. "incompatibilità successiva" (pantouflage) e sull'adozione dei codici di comportamento da parte delle amministrazioni;
- affrontati alcuni profili relativi all'attuazione della misura della rotazione del personale.

Si ricorda che la definizione del fenomeno di corruzione acquisisce un concetto più ampio dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione e coincide con un nuovo concetto: "*maladministration*". Con tale termine si intende l'assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Il percorso fin qui seguito dal Comune di Caronno Pertusella ha visto nel tempo attuate varie misure atte a ridurre il rischio corruzione:

- a. creazione di un ufficio di e-procurement al fine di separare le attività di scelta del contraente e gestirle interamente da piattaforme telematiche (anno 2013);
- b. riorganizzazioni (2017) che hanno visto ruotare i Responsabili di quasi tutti i Settori, nonché parte dei Vice e vari collaboratori;



c. acquisto di programmi gestionali per l'invio esclusivamente on-line delle diverse richieste o comunicazioni nei Settori Urbanistica e SUAP (anno 2018);

d. creazione ed uso di format comuni, l'ultimo dei quali riguarda l'intera modulistica per acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie.

Per l'anno 2019, sono state introdotte alcune forme di "suddivisione dei compiti" ("*segregation of duty*"):

- nell'ambito delle procedure di acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 500.000,00 e per i lavori superiori a € 800.000,00 tramite il controllo congiunto del Capitolato Prestazionale o del Capitolato Speciale di Appalto da parte del Responsabile competente e di altro funzionario individuato dal Segretario generale, ritenendo detto documento quello a più alto rischio di corruzione.

- per l'indizione di gare d'appalto di importo superiore a:

- €. 214.000 per acquisti di beni e servizi;

- €. 800.000,00 per lavori;

si ricorre alla Centrale Unica di Committenza di Saronno o alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese.

Nell'anno 2020 si è rilevato il rischio corruzione alla luce della vecchia metodologia.

Dall'anno 2021 la rilevazione del rischio corruzione è stata fatta con metodologia PNA 2019, come meglio descritta al successivo paragrafo "Analisi e valutazione del rischio", trattando il rischio dal livello di medio – basso.

Si precisa che la violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di **responsabilità disciplinare** (Legge 190/ 2012, art. 14). Tale previsione è confermata dall'art. 44 della Legge 190/ 2012 che stabilisce che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.



IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT)

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione della corruzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori coordinandone gli interventi.

Secondo le disposizioni contenute nella Legge 190/ 2012, l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, adotta il PTPCT entro il 31 gennaio di ogni anno. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione. Per gli enti locali la norma precisa che la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione sia della Giunta (art. 41, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 97/ 2016.

Il D. Lgs. 97/ 2016 ha attribuito al PTPCT un valore programmatico ancora più incisivo, infatti devono essere contenuti gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. Pertanto secondo l'ANAC, i sopracitati obiettivi devono necessariamente essere coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione quali:

1. Piano della performance
2. Il Documento Unico di Programmazione (DUP)

Il PTPCT risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto;
- b) prevedere, per le attività individuate, azioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo a tali attività, obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge e/o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità esistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) monitorare l'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte degli enti controllati dal Comune;
- g) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il Comune di Caronno Pertusella ha adottato il primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) nell'anno 2014; successivamente ha provveduto annualmente, ad approvare un nuovo completo PTPCT valido per il successivo triennio.

Il presente documento (PTPCT 2022 - 2024) costituisce il nono aggiornamento annuale del PTPCT comunale che include la disciplina in materia di trasparenza e integrità e si collega alla programmazione strategica e operativa dell'Ente, integrandosi con il ciclo della performance, attraverso la previsione nel PEG 2022 - 2024 degli obiettivi per la realizzazione delle azioni e delle misure di contrasto e di prevenzione della corruzione.

L'aggiornamento del presente PTPCT ha seguito la stessa procedura adottata per la prima adozione del Piano e ha tenuto conto dei seguenti fattori:



- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
- risultanze del "Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2017 - 2019";
- risultanze del Report ISTAT "La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie" del 12 ottobre 2017;
- risultanze del rapporto dal titolo "La corruzione in Italia 2016 - 2019. Numeri, luoghi e contropartite del malaffare" elaborato dall'ANAC nell'ambito di un progetto finanziato dall'Unione europea mirato a definire un serie di indicatori in grado di individuare il rischio di corruzione nella Pubblica amministrazione;
- analisi delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione del PTPCT e della relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- valutazione delle misure attuate ai fini del loro mantenimento e/o di possibili azioni successive;
- indicazioni fornite dall'ANAC con il PNA 2019;
- esiti della procedura aperta alla consultazione degli stakeholder esterni ed interni del Piano triennale di prevenzione della corruzione (2022 - 2024);
- orientamenti ANAC per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022.

Le risultanze dei fattori sopra indicati ed i suggerimenti forniti dall'ANAC hanno determinato questo Ente ad indirizzare la propria azione in materia di prevenzione della corruzione pianificandola in relazione alla sostenibilità della stessa.



ANALISI DEL CONTESTO

Secondo l’Autorità nazionale anticorruzione la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’*analisi del contesto*, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione *per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera* in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12/ 2015).

Contesto esterno

Regione Lombardia

Oltre a essere la Regione più popolata d’Italia con di 10 milioni di abitanti, la Lombardia rappresenta la maggiore e più influente piazza finanziaria nazionale in qui si concentra un florido tessuto economico-produttivo con importanti flussi internazionali. Gli indicatori sul benessere della Regione ante emergenza COVID19 facevano registrare un tasso di occupazione (72,6%) superiore al dato medio nazionale (63%), mentre il dato relativo alla retribuzione media annua, nella città metropolitana di Milano, di un lavoratore dipendente sfiorava i 30 mila euro, cioè il 36,4% più alto rispetto al resto del Paese (Fonte Istat-Rapporto BES indicatori di Benessere Equo e Sostenibile delle province, anno 2019). In considerazione di queste peculiarità, la Lombardia esercita costantemente un forte richiamo per le organizzazioni criminali nazionali e straniere, che, stando alle recenti evidenze investigative, hanno dimostrato capacità di stringere alleanze tra loro. È in questo contesto che una sempre più pervasiva criminalità organizzata è stata capace di integrarsi nell’economia legale, inquinando il sistema economico, facendo anche leva su professionisti compiacenti e sulla corruzione per infiltrare la Pubblica Amministrazione. Le inchieste e le indagini sul fronte antimafia hanno delineato un quadro di analisi che evidenzia un’elevata infiltrazione mafiosa nel tessuto imprenditoriale, nel settore degli appalti pubblici e nel rilascio delle autorizzazioni, licenze e concessioni pubbliche. Tra i settori interessati figurano la ristorazione, le costruzioni, i rifiuti, la guardiania, il trasporto di merci, le autodemolizioni e il commercio di auto. I dati relativi ai beni sequestrati e confiscati nella Regione, pubblicati dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati - ulteriore indicatore della pressione criminale comune e organizzata – attestano la Lombardia al quarto posto per numero di immobili confiscati, con 3.036 unità, dopo la Sicilia (12.552), la Campania (4.982) e la Calabria (4.744), mentre è al quinto posto per numero di aziende (358), dopo Sicilia (1.305), Campania (797), Calabria (493) e Lazio (524). In Lombardia operano le principali e note organizzazioni mafiose italiane e straniere; quella prevalente è la ‘ndrangheta che da alcuni anni rappresenta la più insidiosa organizzazione criminale. I sodalizi organizzati più evoluti prediligono una strategia “di basso profilo”, raramente palesando connotazioni “militari” e ricorrendo alla violenza solo in ultima ratio. Un ulteriore elemento, circa la consistenza dell’infiltrazione della criminalità organizzata calabrese nell’economia lombarda, è desumibile anche dalle numerose interdittive disposte nella seconda parte del 2019 dalle Prefetture della Regione, soprattutto nei confronti di società ricollegabili a contesti di ‘ndrangheta. L’azione di contrasto di Magistratura e polizia giudiziaria ha registrato, nel corso degli anni, l’operatività di 25 locali di ‘ndrangheta nelle province di Milano (locali di Milano, Bollate, Bresso, Cormano, Corsico, Pioltello, Rho, Solaro - Legnano), Como (locali di Erba, Canzo-Asso, Mariano Comense, Appiano Gentile, Senna Comasco, Fino Mornasco - Cermenate), Monza-Brianza (locali di Monza, Desio, Seregno, Lentate sul Seveso, Limbiate), Lecco (locali di Lecco e Calolziocorte), Brescia (locale di Lumezzane), Pavia (locali di Pavia e Voghera) e Varese (Lonate Pozzolo). In questo contesto, è



doveroso anche segnalare che la gestione delle fasi di ripresa socio-economica a causa dell'emergenza COVID-19 può rappresentare un'ulteriore opportunità di espansione dell'economia criminale. Le mafie rivolgono, come precedentemente evidenziato, le proprie attenzioni verso ambiti affaristico-imprenditoriali, approfittando della disponibilità di ingenti capitali accumulati con le tradizionali attività illecite. Sono prevedibili, pertanto, importanti investimenti criminali nelle società operanti nel "ciclo della sanità", coinvolte nella produzione di dispositivi medici (mascherine, respiratori, ecc.) nella distribuzione (a partire dalle farmacie, in diverse occasioni cadute nelle mire delle cosche), nella sanificazione ambientale e nello smaltimento dei rifiuti speciali, prodotti in maniera più consistente a seguito dell'emergenza. Un ambito da attenzionare è quello degli appalti pubblici, fondamentale per il rilancio dell'economia nazionale, che vedrà investimenti che riguarderanno auspicabilmente tutto il territorio nazionale, fino al livello comunale. Le organizzazioni criminali potrebbero, pertanto, sfruttare i nuovi canali di finanziamento e i fondi che verranno stanziati per la realizzazione e il potenziamento di opere e infrastrutture, anche digitali: la rete viaria, le opere di contenimento del rischio idro-geologico, le reti di collegamento telematico, le opere necessarie per una generale riconversione alla green economy e tutto il c.d. "ciclo del cemento".

Negli Enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Sono state pertanto considerate:

- le Relazioni sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, presentate annualmente dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera, consultabili al link: <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>
- le Relazioni semestrali del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, consultabili al link: <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali>

Si offre di seguito una sintesi degli aspetti principali toccati dai predetti documenti, con specifico riguardo ai gruppi criminali operanti in Italia.

Per la **Provincia di Varese** risulta quanto segue:

Provincia di Varese

Il panorama criminale della provincia di Varese è influenzato da diversi elementi, tra i quali la vicinanza della Confederazione elvetica (che può facilitare l'attività di riciclaggio e la disponibilità di valuta straniera) e la presenza dell'Aeroporto Intercontinentale della Malpensa, il cui rilievo acquisito negli ultimi anni sulla scena internazionale ha inciso anche sull'incremento dei traffici di sostanze stupefacenti.

Inoltre, l'innovativo e progredito tessuto imprenditoriale, costituisce un ulteriore potenziale fattore di attrazione degli interessi della criminalità organizzata e dei suoi tentativi di radicamento.

Le risultanze info-investigative emerse dalle attività delle Forze dell'Ordine nel corso degli ultimi anni, hanno evidenziato l'operatività di soggetti legati alla 'Ndrangheta, alla Camorra ed a Cosa



nostra, dediti al traffico di sostanze stupefacenti, rapine, estorsioni, ricettazione e riciclaggio di proventi illeciti.

Riproducendo il *modus operandi* della terra d'origine, proiezioni di elementi riconducibili a cosche di 'Ndrangheta, principalmente nelle aree limitrofe alle province di Milano e Como, hanno colto le favorevoli opportunità offerte dal territorio per penetrare nei circuiti dell'economia legale.

La provincia risulta interessata da una diffusa presenza della criminalità straniera, in particolare proveniente dai Paesi dell'est (in primis albanesi, dediti al narcotraffico), seguita da quella dei nordafricani, che risultano dediti allo sfruttamento della prostituzione, al traffico di sostanze stupefacenti e alla consumazione di reati contro il patrimonio.

Per quanto concerne il territorio di questo Comune non si conoscono avvenimenti criminosi legati alla criminalità organizzata, ovvero fenomeni di corruzione. Nello specifico, per quanto concerne il territorio dell'ente, attraverso l'analisi dei dati in possesso del Comando della Polizia Locale, si segnalano i seguenti avvenimenti criminosi: spaccio di stupefacenti.

Allo scopo di definire il contesto entro il quale si trova ad operare questa Amministrazione sono state consultate, in particolare, le relazioni semestrali del Ministro dell'Interno al Parlamento circa l'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Nel territorio regionale lombardo, ricadente nella competenza del Distretto di corte d'Appello di Milano (e quindi anche nella provincia di Varese), "... la criminalità calabrese continua a mantenere una costante operatività. Magistratura e Organi di Polizia giudiziaria, sia lombardi che extraregionali, attraverso la loro azione, anche di natura patrimoniale, hanno disegnato il panorama 'ndranghetistico rappresentato nella provincia di ... Varese, dai locali di Varese e Lonate Pozzolo. Tale "censimento" giudiziario [...] è meramente indicativo e non esaustivo rispetto ad una mappatura più complessa della criminalità calabrese che, invece, deve tener conto dell'operatività di altre "rappresentanze" 'ndranghetiste nel territorio lombardo, ben strutturate ma non sancite in forma di locali". [...] I locali sono "dotati di una certa autonomia, ma sempre fortemente legati alla casa madre del Crimine reggino. Alla gestione dei tradizionali settori illeciti (come il traffico internazionale di stupefacenti su vasta scala) si è progressivamente affiancata l'infiltrazione verso altri ambiti, soprattutto quello imprenditoriale, funzionale al reinvestimento e al riciclaggio dei capitali illecitamente acquisiti." [...] "A Varese e Lecco operano sodalizi collegati con la 'ndrangheta che si occupano prevalentemente di stupefacenti, riciclaggio, traffico di armi, sfruttamento della prostituzione nonché, per la componente allogena non integrata, di reati predatori e di quelli connessi con l'immigrazione clandestina."

[...] "In merito allo smaltimento illegale dei rifiuti provenienti anche da altre regioni si continuano a registrare violazioni nelle fasi del trasporto e dello stoccaggio mediante l'utilizzo di false certificazioni". [...] "...per quanto concerne la criminalità ambientale, anche nel semestre, nel territorio regionale sono state individuate alcune aree utilizzate illecitamente come discariche. Il 21 gennaio 2020 i Carabinieri forestali di Varese hanno sequestrato una discarica abusiva a Cadegliano (VA) all'interno di un'area vincolata da tutela paesaggistica. Nella circostanza, sono stati deferiti all'AG n. 8 soggetti che, in concorso, effettuavano attività di raccolta, trasporto o comunque smaltimento di rifiuti, in assenza dei requisiti di legge." (Fonte: relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia - primo semestre 2020, pagg. 342, 345 e XLIII, XLVI ed L del relativo Allegato).

Nello specifico, per quanto concerne il territorio dell'ente, l'analisi dati del Comando di Polizia Locale, per il triennio 2019 - 2021 evidenzia il seguente andamento delle notizie di reato:



2019 segnalati n. 13 reati, di cui n. 2 delitti di privati contro la pubblica amministrazione (art. 335 c.p. e art. 337 c.p.);

2020 segnalati n. 15 reati, di cui n. 1 delitto di privati contro la pubblica amministrazione (art. 340 c.p.);

2021 segnalati n. 12 reati, di cui n. 1 delitto di privato contro la pubblica amministrazione (art. 337 c.p.);

mentre non sono stati rilevati eventi delittuosi legati alla criminalità organizzata, né fenomeni di corruzione.

Nel triennio 2019-2021 non sono pervenute al Responsabile della prevenzione della corruzione segnalazioni relative a fatti significativi di tale rischio, né risultano avviati procedimenti penali o disciplinari relativi a reati contro la pubblica amministrazione, a falso ed a truffa, né aperti procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile.

DATI POPOLAZIONE

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
ANALISI POPOLAZIONE	maschi	8753	8810	8884	8978	9001	9000
	femmine	8813	8870	9054	9144	9150	9198
	TOTALE	17713	17775	17938	18122	18151	18198
SALDI MIGRATORI		84	62	163	160	29	43
POPOLAZIONE STRANIERA		1249	1224	1313	1362	1400	1398
% stranieri su popolazione		7,33%	7,18%	7,32%	7,52%	7,71%	7,68%

ATTIVITA' ECONOMICHE PRESENTI SUL TERRITORIO DI CARONNO PERTUSELLA	
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	49
COMMERCIO IN SEDE FISSA	42
ACCONCIATORI	17
ESTETISTI	10
NOLEGGIO CON CONDUCENTE (con autovettura)	6
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	10
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (MERCATO)	32
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (ITINERANTE)	46
ATTIVITA' RICETTIVE	3
ATTIVITA' FUNEBRE	1
ATTIVITA' ARTIGIANALI/ INDUSTRIALI (IN QUESTO NUMERO SONO COMPRESSE SIA LE ATTIVITA' INDUSTRIALI CHE QUELLE ARTIGIANALI CON UNITA' LOCALE; SONO INOLTRE COMPRESSE LE ATTIVITA' CON SOLO SEDE LEGALE (SENZA UNITA' LOCALE)	854 (n. 17 agricole- allevamento; rimanenti artigianali- industriali)



Contesto interno

Gli organi politici collegiali del Comune di Caronno Pertusella sono stati rinnovati, a seguito delle elezioni amministrative del 3 – 4 – 17 – 18 ottobre 2021, essi sono la Giunta comunale, composta dal Sindaco e da n. 5 Assessori nominati dal Sindaco e il Consiglio comunale, presieduto dal Presidente del Consiglio comunale, composto dal Sindaco e da n. 16 Consiglieri comunali.

Sindaco: Marco Giudici

Organi politici: La Giunta

Vicesindaco: Cinzia Banfi con la seguente delega: Istruzione, cultura, pari opportunità, affari generali.

Assessore Sebastiano Caruso con la seguente delega: Servizi sociali.

Assessore Mirea Gullia con la seguente delega: Sport, politiche giovanili e del lavoro.

Assessore Daniele Rosara con la seguente delega: Ambiente, urbanistica, attività produttive, sviluppo sostenibile.

Assessore Giorgio Turconi con la seguente delega: Lavori pubblici, verde pubblico, informatica e sistemi di connettività, qualità.

Organi politici : il Consiglio comunale

Presidente: Fulvio Zullo (Partito Democratico)

Sindaco: Marco Giudici

Consigliere: Vincenzo Iaia (Partito Democratico)

Consigliere: Francesca Rossetti (Partito Democratico)

Consigliere: Viviana Biscaldi (Partito Democratico)

Consigliere: Luciano Viganò (Partito Democratico)

Consigliere: Elisa Sapuppo (Partito Democratico)

Consigliere: Paola Baronio (Partito Democratico)

Consigliere: Alessandra Agostini (Partito Democratico)

Consigliere: Alessandro Francesco Giudici (Unione di Centro Sinistra per Caronno Pertusella)

Consigliere: Giulia Martignoni (Civico 2030)

Consigliere: Valter Francesco Galli (Forza Italia Berlusconi per Galli sindaco)

Consigliere: Lorenzo Silvio Maiocchi (Giorgia Meloni Fratelli d'Italia)

Consigliere: Silvestro Pacino (Lega Lombarda Salvini Lombardia)

Consigliere: Emilio Filippini (Lega Lombarda Salvini Lombardia)


Consigliere: Antonio Persiano (Sindaco Persiano uniti per Caronno Pertusella e Bariola)

Consigliere: Mara Gallo (Sindaco Persiano uniti per Caronno Pertusella e Bariola)



La struttura organizzativa

La struttura organizzativa del Comune di Caronno Pertusella, definita con Deliberazione di Giunta comunale 60 dell'11.4.2017 è suddivisa in 7 settori:



Preposti alla gestione dei predetti Settori sono i funzionari in carichi di Posizione Organizzativa, cui sono affidate pro tempore le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 107 e 109 TUEL.

A supporto della struttura dell'Ente, per l'attivazione dei progetti correlati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stata istituita ed attivata apposita Unità di Progetto, cui è preposto idoneo professionista assunto a tempo determinato e incaricato di Posizione Organizzativa, con attribuzione pro tempore delle funzioni di cui agli articoli 107 e 109 TUEL, il quale si coordina con il Segretario generale e con tutti i Settori.



PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 31.12.2021				
	2018	2019	2020	2021
Segretario generale	1	1	1	0
Categoria D	15	16	16	15
Categoria C	27	29	30	29
Categoria B	22	21	20	18
Categoria A	4	4	4	4
Altre specializzazioni in D.O.	0	0	0	0
Totale	69	71	71	66

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 31.12.2021				
	2018	2019	2020	2021
Segretario generale				
Categoria D				
Categoria C	1	1		2
Categoria B	3	3		
Categoria A				
Altre specializzazioni in D.O.			1	1
Totale	4	4	1	3

SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE

	2018	2019	2020	2021
Segretario generale	€ 67.587	€. 89.697	€. 81.864	91.435
Categoria D	€ 535.083	€. 555.273	€. 543.011	567.349
Categoria C	€ 718.053	€. 747.120	€. 759.755	778.681
Categoria B	€ 487.296	€. 507.896	€. 507.650	436.252
Categoria A	€ 80.630	€. 82.554	€. 80.506	81.809
Altre specializzazioni in D. O.	0	0	€. 21.494	23.364
Totale	€ 1.888,649	€. 1.982.540	€. 1.994.280	1.978.890
Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro	€ 876.078	€. 893.720	€. 711.190,83	€ 745.084,01
Totale costo annuo del lavoro	€ 2.764,727	€ 2.876.260	€. 2.705.472	€ 2.723.974


ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 31/12/2020	GIORNI DI ASSENZA MEDI ANNUI											
				FERIE			ASSENZE MALATTIA RETRIBUITA			ALTRE ASSENZA		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Segretario generale	1	1	0	34	32	0	8	9	0	3	0	0
Categoria D	16	16	15	433	396	323	60	144	44	84	349	89
Categoria C	29	30	29	895	930	751	261	274	284	230	294	468
Categoria B	21	20	18	718	705	528	316	571	147	435	290	264
Categoria A	4	4	4	118	113	109	132	116	8	8	9	16
Altre specializzazioni in D.O.	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0
Totale	71	71	66	2198	2176	1711	777	1114	483	760	942	837

DIPENDENTI PER ANZIANITA' DI SERVIZIO 31.12.2021																					
	0-5		6-10		11-15		16-20		21-25		26-30		31-35		36-40		41-43		oltre 44		totale personale
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D			
Segretario generale																					
Categoria D	1	5			5	1					1	1	1								15
Categoria C	2	6			2	3	3	2	1	5	1	2	1		1						29
Categoria B		1			1	2	4	2	1	1	2		3	1							18
Categoria A					1				3												4
Altre specializzazioni in D.O.																					
Totale	3	12			1	8	5	5	5	6	2	8	2	6	2		1				66

DIPENDENTI PER TITOLO DI STUDIO AL 31.12.2021													
	FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO		LICENZA MEDIA SUPERIORE		LAUREA BREVE		LAUREA		SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA/ DOTTORATO DI RICERCA		ALTRI TITOLI POST LAUREA		TOTALE
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Segretario generale													0
Categoria D							6	2	7				15
Categoria C			1	8	13		2	2	3				29
Categoria B	5	3			10								18
Categoria A	1	2			1								4
Totale	6	6	8	24			2	4	16				66



I Settori dell'Ente costituiscono raggruppamenti omogenei di servizi attività, funzioni, processi di lavoro. Al loro interno i settori sono organizzati in servizi, le cui attività sono state definite con la sopracitata deliberazione di Giunta comunale.

Al coordinamento della struttura provvede il Segretario generale, il quale costituisce l'interfaccia tra il governo politico dell'Ente e la sua struttura organizzativa, sovrintendendo e coordinando le funzioni dei Responsabili dei settori al fine di garantire l'unitarietà di intervento delle attività dell'Ente.

Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune ed è il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per l'Ente.

I Responsabili e tutto il personale dipendente partecipano al processo di gestione del rischio realizzando l'insieme della attività per tenere sotto controllo l'Ente con riferimento al rischio.

Tutto il personale dell'Ente è tenuto all'osservazione delle misure contenute nel presente Piano.



IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LE RESPONSABILITÀ

Il PNA 2019 identifica alcuni principi strategici che le amministrazioni devono tenere in considerazione nella progettazione del sistema di gestione del rischio corruzione.

Il primo principio strategico riguarda il coinvolgimento degli organi di indirizzo politico-amministrativo che «deve assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT» (PNA 2019).

Un altro principio strategico riguarda la cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio. Nel PNA 2019 l'ANAC afferma che «La gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo».

Di seguito sono riportati i soggetti che concorrono all'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione all'interno del Comune di Caronno Pertusella, i relativi compiti e le connesse responsabilità.

L'Organo di indirizzo politico

- il Sindaco, come indicato da ANAC con delibera n. 15/ 2013, è l'organo competente a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012); ha nominato, con proprio Decreto n. 12 del 21.4.2022 quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il Segretario generale.

La dr.ssa Affaitati ha assunto il ruolo di Segretario generale presso il Comune di Caronno Pertusella, giusta nomina della Prefettura di Milano, assegnata con decreto prefettizio n. 54 del 28.3.2022.

- la Giunta comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 190/ 2012 come modificata dal D. Lgs. n. 97/ 2016, è l'organo competente ad adottare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC);

- il Consiglio comunale individua nel Documento Unico di Programmazione (DUP) gli obiettivi strategici da realizzare nel corso del mandato e può intervenire nel processo di formazione del PTPCT per una più ampia condivisione della strategia attuata in materia di prevenzione della corruzione.

Responsabilità

L'attuale normativa non prevede specifiche responsabilità in capo ai componenti degli organi di indirizzo sulla qualità delle misure del PTPCT

Essi possono essere chiamati a rispondere solo in caso di mancata adozione del PTPCT ai sensi dell'art. 19, co. 5, lett. b), DL 90/ 2014.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Segretario Generale, nominato con decreto sindacale n. 12/ 2022:

- elabora la proposta di PTPCT e la sottopone alla Giunta per la sua approvazione;



- provvede alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- provvede alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/ 2013 e cura la diffusione della conoscenza del Codice di Comportamento comunale ed il monitoraggio annuale sull'attuazione dello stesso;
- pubblica sul sito istituzionale, entro il 15 dicembre di ogni anno (anche per l'anno 2019 tale scadenza è stata prorogata al 31 gennaio 2020), una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Al fine del completamento della Relazione è stata utilizzata l'apposita "Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" creata da ANAC, che consente l'acquisizione dei dati ed il successivo monitoraggio dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e della loro attuazione;
- esamina le richieste di accesso civico semplice e, in caso di accertata omessa pubblicazione dei documenti, dati o informazioni oggetto della richiesta, effettua la relativa segnalazione all'ufficio procedimenti disciplinari, al vertice politico ed al Nucleo di Valutazione ai fini dell'attivazione dei procedimenti di rispettiva competenza;
- in materia di accesso civico generalizzato, decide sulle richieste di riesame pervenute a seguito di diniego totale o parziale.

Responsabilità

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile, sono previste rilevanti responsabilità per i casi di mancata predisposizione del Piano e di mancata adozione di misure per la selezione e formazione dei dipendenti che devono operare in settori particolarmente esposti a rischi di corruzione, nonché nell'ipotesi di commissione di reati di corruzione accertati con sentenza passata in giudicato.

Nell'art. 1, comma 14, della Legge 190/ 2012 è individuata la responsabilità dirigenziale - ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 165/2001 – per le ipotesi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano che fanno insorgere anche la responsabilità disciplinare per omesso controllo.

Il PNA 2016 auspica che il Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici al compito da svolgere. Il RPCT comunale, quali referenti a supporto, ha nominato il Funzionario del Settore Affari generali, semplificazione e trasparenza: dr.ssa Cristina Tonelli e l'Istruttore amministrativo dr.ssa Simona Castelnovo.

I Referenti per l'integrità e per la trasparenza

In considerazione della dimensione dell'Ente e della complessità della materia, per raggiungere il maggior grado di effettività dell'azione di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, in linea con quanto suggerito dal PNA, sono stati designati i Referenti per l'integrità e per la trasparenza, che coincidono con i Responsabili dei singoli Settori funzionali dell'Ente comunale.

I Referenti per l'integrità e per la trasparenza hanno il compito di coadiuvare il RPCT, sulla base delle indicazioni da questi fornite, e svolgono attività informativa e di monitoraggio sull'attuazione delle



azioni del presente Piano di competenza del proprio settore nonché sull'attuazione degli obblighi contenuti nella Sezione Trasparenza.

Nell'allegato "Obblighi di trasparenza" sono individuati i Referenti.

I Referenti per l'integrità e per la trasparenza dovranno improntare la propria azione alla reciproca e sinergica integrazione, nel perseguimento dei comuni obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza.

Tutti i Responsabili per l'area di rispettiva competenza

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, e dell'Autorità giudiziaria (art. 16 D.Lgs. n. 165/2001; art. 20 DPR n. 3 del 1957; art.1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 codice di procedura penale);
- partecipano al processo di gestione del rischio anche attraverso l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione (art. 1, comma 9, lettera a), della L. 190 del 2012);
- propongono le misure di prevenzione e provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti (art. 16 D.Lgs. 165/2001);
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55-bis D.Lgs. 165/ 2001);
- osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della L. 190 del 2012);

Responsabilità

L'art. 1, comma 33, della Legge 190/ 2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione nonché il mancato aggiornamento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di una serie di informazioni individuate nei commi precedenti costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 198 del 2009, e, quindi, deve essere valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 165 del 2001.

Il Nucleo di Valutazione

- offre un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori per la corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
 - verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT in rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
 - esprime un parere obbligatorio sul codice di comportamento - specifica misura di prevenzione della corruzione che ogni amministrazione adotta ai sensi dell'art. 54, co. 5 D.Lgs. 165/ 2001;
 - verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, valutando anche l'adeguatezza dei relativi indicatori;
 - promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art. 14, co. 4, lett. g), del D. Lgs. 150/ 2009);
 - utilizza i risultati inerenti l'attuazione del Piano ai fini della valutazione dei Responsabili di Settore.
- L'art. 41, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 97/ 2016 stabilisce che "l'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza".

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)



- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55-bis D. Lgs. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 DPR n. 3 del 1957; art.1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 Codice di procedura penale);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;
- opera, anche in raccordo con il RPCT in materia di:
 - attività di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del Codice di comportamento in raccordo con i responsabili di ciascuna struttura;
 - raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate - assicurando in ogni fase del procedimento le garanzie di cui all'art. 54 bis del D. Lgs. 165/ 2001 - anche al fine della rilevazione dei dati da fornire annualmente al Nucleo di Valutazione, chiamato a svolgere sull'applicazione del Codice di comportamento un'attività di supervisione;
 - raccolta ed esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento.

Tutti i dipendenti comunali

- intervengono con proposte nel corso dell'elaborazione del PTPCT e partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della L. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'UPD (art. 54 bis del D. Lgs. 165 del 2001);
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6-bis L. n. 241 del 1990; art. 4 Codice di comportamento comunale);
- partecipano alla formazione e alle iniziative di aggiornamento.

Responsabilità

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole amministrazioni e trasfuse nel PTPCT devono essere rispettate da tutti i dipendenti; "la violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare" (art. 1, comma 14, L. n. 190).

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione

- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- segnalano le situazioni di illecito.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)

- fornisce consulenza e supporto in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 Regolamento UE 2016/ 679).



IL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

1. IL SOSTITUTO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO

La nomina dei sostituti è strumento di presidio della continuità dell'azione amministrativa.

Nel sistema della attribuzione delle funzioni dirigenziali l'Ente assicura la nomina dei sostituti per l'adozione di atti di competenza del titolare di funzioni in caso di assenza o impedimento, nelle medesime forme della nomina del titolare (decreto sindacale). Dal 2022 il criterio di nomina del sostituto in caso di assenza o impedimento dovrà favorire l'acquisizione di competenze utili a favorire, tra l'altro, la rotazione del personale nelle posizioni apicali.

Il titolare delle funzioni dirigenziali ha facoltà di delega delle funzioni di responsabile di procedimento (ai sensi della Legge n. 241/1990) ai collaboratori. Anche la delega di funzioni ai responsabili di procedimento deve prevedere la designazione dei sostituti e deve favorire l'acquisizione di competenze da parte di più dipendenti.

Il responsabile del procedimento è tenuto, tra l'altro, ad assicurare il rispetto dei termini di conclusione del procedimento.

2. IL SOSTITUTO IN CASO DI INERZIA

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su "*istanza di parte*", è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini e di attivazione di un sostituto in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA.

L'Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali: "*attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi*".

Come indicato, "*l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia*" (articolo 2 comma 9-bis della Legge 241/1990, comma aggiunto dal D.L. 5/2012 convertito dalla Legge 35/2012).

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al *titolare del potere sostitutivo* affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il *titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia* entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Nel caso di omessa nomina del *titolare dal potere sostitutivo* tale potere si considera "*attribuito al dirigente generale*" o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al "*funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione*". Negli enti locali, in caso di mancata nomina, il *titolare dal potere sostitutivo* è il segretario comunale.

3. IL SOSTITUTO DEL RPCT

Dal 2022 è inoltre prevista la nomina del sostituto del RPCT per assicurare la continuità delle funzioni amministrative del RPCT in caso di assenza o impedimento.



COLLEGAMENTO DEL PIANO CON IL DUP, IL PEG ED IL SISTEMA DELLA PERFORMANCE

Dall'entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata, il Comune di Caronno Pertusella approva annualmente il Documento Unico di Programmazione (DUP) che riunisce in un solo documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi – strategici ed operativi - che devono guidare l'ente nella predisposizione del Bilancio di previsione finanziario e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG); documento quest'ultimo che ingloba al suo interno il Piano della performance ed il Piano dettagliato degli obiettivi.

Oggi, quindi, è il PEG il documento programmatico che dà avvio al ciclo di gestione della performance in cui sono esplicitati gli obiettivi esecutivi, gli indicatori ed i valori attesi.

La lotta alla corruzione è uno degli obiettivi strategici individuati dall'Ente nel DUP che deve essere tradotto in azioni concrete definite quali obiettivi esecutivi nel PEG e, quindi, nel ciclo di gestione della performance per la misurazione dei risultati finali, della performance organizzativa e della performance individuale.

L'esigenza di coordinare e di integrare, per alcuni aspetti, il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Piano della performance, è stato sottolineato in diverse norme dal legislatore e anche da ANAC. Sotto il profilo operativo, certamente alcune analisi che questa Amministrazione è tenuta a fare per il Piano della performance sono utili anche per il Piano triennale (es. esame della struttura organizzativa, mappatura dei processi, individuazione dei responsabili, ecc.).

I risultati degli obiettivi per la prevenzione della corruzione concorrono a determinare i risultati complessivi della performance organizzativa dei Settori e dell'Ente, nonché la performance individuale.

Con deliberazione della Giunta comunale 147 del 21.12.2015 è stato approvato il nuovo "Sistema di misurazione e valutazione della performance e della trasparenza".

Con deliberazione della Giunta comunale 67 del 21.7.2020, ad oggetto "Accordo integrativo decentrato 2019/ 2021 (parte giuridica). Preintesa sul fondo per la contrattazione decentrata 2019 (parte economica). Autorizzazione alla delegazione di parte pubblica per la definitiva sottoscrizione", è stata autorizzata la sottoscrizione al Contratto integrativo decentrato che, all'art. 32 conferma le modalità di riparto del trattamento accessorio legato ai risultati conseguiti in termini di performance organizzativa ed individuale.

Al fine di misurare in sede di performance il grado di attuazione del PTPCT e monitorare il rischio corruttivo, l'allegato "Registro dei processi" al presente Piano è parte integrante del PEG.

Nel corso del 2022 si procederà ad integrazione del PTPCT e del PEG nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO).



GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Il concetto di corruzione considerato nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), al quale fare riferimento nell'elaborazione del PTPCT, ha necessariamente un'accezione più ampia rispetto alle fattispecie previste dal Codice penale. Infatti si considera corruzione ogni malfunzionamento dell'amministrazione dovuto all'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo o rimanga a livello di tentativo.

Il Piano deve avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Attraverso il sistema di "gestione del rischio" di corruzione si pongono in essere una serie di attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'operato dell'ente e ridurre la probabilità che l'evento corruttivo si verifichi.

Il Piano Nazionale Anticorruzione ha elaborato una strategia finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

1. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
2. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

L'Amministrazione deve esaminare attentamente la propria organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento per valutarne la possibile esposizione al fenomeno corruttivo.

L'individuazione delle aree a rischio consente, infatti, di identificare con precisione le "attività" dell'Ente in relazione alle quali emerge la necessità di prevedere misure di prevenzione e di stabilire la graduazione degli interventi da adottare attraverso le previsioni del PTPCT.

Anche il Comune di Caronno Pertusella ha improntato il proprio strumento per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, andando ad individuare le azioni che verranno poste in essere per il loro raggiungimento.

Processo di gestione del rischio del Comune di Caronno Pertusella

OBIETTIVO	AZIONI
Ridurre le opportunità che si manifestano casi di corruzione	Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
	Realizzazione di una struttura interna che collabora con il RPCT; sono stati individuati due referenti interni a supporto del Responsabile
	Approvazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
	Valutazione del rischio nelle aree obbligatorie per legge ed individuazione ulteriori aree "generali"
	Inserimento nel PTPCT delle misure di prevenzione obbligatorie previste dal P.N.A. e anche di ulteriori "aree specifiche"
	Collegamento delle misure previste dal PTPCT con il Piano delle performance



Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Inserimento nel PTPCT di procedure interne per la segnalazione dei comportamenti a rischio
	Inserimento nel PTPCT di procedure interne per la tutela del <i>whistleblower</i>
Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adozione di un Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Caronno Pertusella, che integri il Codice approvato con il DPR 62/ 2013 che tipicizza le azioni contrarie e sanzioni comminabili
	Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti sui temi dell'etica e della legalità
	Formazione specifica, per i referenti e i dipendenti addetti alle aree a rischio

Le aree di rischio

Per "Aree" si intendono, ai presenti fini, aggregati omogenei di procedimenti, procedure e attività amministrative; le "Aree a rischio corruzione" sono quegli aggregati che si valutano, in base alle informazioni disponibili, maggiormente esposti al rischio corruzione.

Attraverso l'individuazione delle aree di rischio si fanno emergere le attività dell'ente che devono essere presidiate più delle altre, mediante l'implementazione di misure di prevenzione.

L'individuazione delle aree di rischio, è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica dell'impatto dell'eventuale fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente. Il P.N.A. ha fornito due definizioni utili, al fine di effettuare la mappatura dei processi posti in essere dalla Pubblica Amministrazione:

- per "*rischio*" si deve intendere l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi sull'obiettivo istituzionale dell'ente dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento;
- per "*evento*" si deve intendere il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

La Legge 190/ 2012 ha già individuato delle particolari aree di rischio, comuni a tutte le amministrazioni, che sono riconducibili ai seguenti procedimenti (art. 1, comma 16), c.d. "Aree di rischio obbligatorie":

- a) autorizzazione concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Il PNA 2013 -2016 ha, inoltre precisato che i procedimenti sopraindicati corrispondono alle seguenti aree di rischio "obbligatorie" (contenute nell'Allegato 2 del P.N.A.), così come modificate dall'aggiornamento al PNA 2015 e aggiornate dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 ottobre 2016:

→ processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;



- processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinati dal D. Lgs. 163 del 2006;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

La determinazione ANAC n. 12 del 2015 ha apportato delle modifiche alle "Aree a rischio corruzione", distinguendole in "Generali", riscontrabili in tutte le pubbliche amministrazioni, e "Specifiche", quelle che le singole Amministrazioni individuano, in base alla tipologia di ente di appartenenza (Ministero, Regione, Comune, ecc.), del contesto, esterno e interno, in cui si trovano ad operare e dei conseguenti rischi correlati.

Con la sopracitata Determinazione n. 12 del 2015, in sede di modifica del PNA, l'ANAC ha stabilito che, a parte le Aree sopra citate, comunque "vi sono attività svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi".

Queste ulteriori Aree sono:

- 1 Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio;
- 2 Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni;
- 3 Incarichi e nomine;
- 4 Affari legali e contenzioso.

Assieme alle quattro Aree già denominate dal PNA come "obbligatorie" (1. Acquisizione e progressione del personale - 2. Affidamento di lavori, servizi e forniture - 3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - 4 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario), queste ulteriori quattro Aree vanno a comporre, secondo i nuovi indirizzi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, le Aree c.d. "generali".

Secondo le indicazioni del PNA e del suo aggiornamento, ciascuna amministrazione è, dunque tenuta ad analizzare con attenzione tali aree di rischio, è inoltre raccomandata l'inclusione nel PTPCT di ulteriori aree di rischio, in considerazione delle specifiche caratteristiche delle attività svolte dal singolo ente e della peculiarità del contesto di riferimento; aree specifiche che, con riferimento agli Enti locali, includono lo smaltimento dei rifiuti e la pianificazione urbanistica.

La mappatura dei processi effettuati dal Comune di Caronno Pertusella ha già riguardato le precedenti aree di rischio "generali", nonché l'area relativa alle riscossioni delle sanzioni, dei tributi e delle tariffe dei servizi comunali.

Dal PTPCT 2017 - 2019 era prevista la mappatura di tutti i processi, con particolare attenzione ai processi dell'Area "generale".



AREE E PROCESSI INTERESSATI

Nel PTPCT 2021 – 2023 si è proceduto alla “revisione” dei procedimenti a rischio sui quali attuare l’attività di controllo:

AREA A – Acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento;
2. Progressioni in carriera;

AREA B – Affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Programmazione;
2. Definizione dell’oggetto dell’affidamento;
3. Individuazione dello strumento/ istituto per l’affidamento;
4. Selezione del contraente;
5. Requisiti di partecipazione;
6. Valutazione delle offerte;
7. Requisiti di aggiudicazione;
8. Verifica eventuale anomalie delle offerte;
9. Redazione del cronoprogramma;
10. Varianti in corso di esecuzione del contratto;
11. Subappalto;
12. Rapporti di partenariato;
13. Esecuzione del contratto;
14. Rendicontazione del contratto;

AREA C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati;

AREA D – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi discrezionali;

AREA E – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

1. Gestione entrate;
2. Gestione spese;
3. Gestione patrimonio;

AREA F – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

1. Controlli esterni;

AREA G – Incarichi e nomine

1. Conferimento incarichi (incarichi di studio, collaborazione, ricerca e consulenza);

AREA H – Affari legali e contenzioso

1. Rapporti giudiziali;

AREA I - Pianificazione

1. Pianificazione urbanistica;

AREA L – Gestione igiene urbana

1. Gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti.



ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO – METODOLOGIA PNA 2019

Ai sensi dell'allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"

L'analisi del rischio ha il duplice obiettivo di:

- analizzare i fattori abilitanti della corruzione, al fine di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente;
- stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Analisi dei fattori abilitanti:

"Fattori abilitanti": fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

Relativamente ai fattori abilitanti del rischio corruttivo, alcuni possibili esempi riportati nell'Allegato 1 al PNA 2019-2021 sono:

- mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Stima del livello di esposizione al rischio

Con riferimento alla stima del rischio, questo è l'ambito nel quale l'Allegato 1 al PNA 2019-2021 apporta le maggiori innovazioni e modifiche rispetto all'intero processo di gestione del rischio, proponendo una nuova metodologia, che supera quella descritta nell'allegato 5 del PNA 2013-2016 e divenendo l'unica cui fare riferimento per la predisposizione dei PTCPT.

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi e delle attività/ fasi è importante al fine di individuare quelli su cui concentrare l'attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio e guidare l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

La nuova metodologia contenuta nel PNA, propone l'utilizzo di un approccio qualitativo, in luogo dell'approccio quantitativo previsto dal citato Allegato 5 del PNA 2013-2016.

Il cambio di metodologia da parte dell'ANAC si basa sull'assunto che allo stato attuale le amministrazioni non dispongono di serie storiche sulla frequenza dell'accadimento di fatti di corruzione o laddove siano disponibili queste sono scarse e poco affidabili e pertanto propone l'utilizzo di tecniche qualitative basate su valori di giudizio soggettivo, sulla conoscenza effettiva dei fatti e delle situazioni che influiscono sul rischio.

Le azioni necessarie per l'analisi dell'esposizione al rischio

L'analisi del livello di esposizione deve avvenire rispettando tutti i principi guida richiamati nel PNA 2019, nonché un criterio generale di "prudenza": in tal senso, è sempre da evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione.



Individuazione dei criteri per la valutazione del rischio

Secondo l'approccio qualitativo suggerito, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività. E' opportuno definire in via preliminare gli indicatori del livello di esposizione del processo (fase o attività) al rischio di corruzione in un dato arco temporale.

Individuazione dei criteri per la valutazione del rischio

L'Allegato 1 al PNA 2019-2021 suggerisce alcuni indicatori:

- livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Analisi del rischio

Rilevazione dei dati e delle informazioni

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato sugli indicatori deve essere coordinata dal RPCT.

Pertanto per le valutazioni espresse bisognerà esplicitare sempre la motivazione del giudizio e fornire delle evidenze a supporto.

Le valutazioni devono essere sempre supportate da dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi. Tali dati (per es. i dati sui precedenti giudiziari e/ o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni, ecc.) consentono una valutazione meno autoreferenziale e una stima più accurata.

Dati oggettivi per la stima del rischio:

- i dati sui precedenti giudiziari e/ o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione
- le segnalazioni pervenute di whistleblowing, ma anche quelle pervenute in altre modalità
- indagini di customer satisfaction
- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. rassegne stampa, ecc.).



Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico

- Per ogni oggetto di analisi (processo/ attività o evento rischioso) e tenendo conto dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione di ognuno dei criteri illustrati in precedenza;
- Per la misurazione è stata applicata una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso);
- Ogni misurazione è stata adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.
- Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si è pervenuto ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio.
- Anche in questo caso è stata usata la stessa scala di misurazione ordinale relativa ai singoli indicatori.
- La valutazione complessiva del livello di rischio non è la media delle valutazioni dei singoli indicatori, ma la valutazione prevalente.

La metodologia per la stima del rischio

La metodologia di valutazione del rischio proposta, si basa sulle indicazioni contenute nella norma ISO 31000 “Gestione del rischio - Principi e linee guida” e nelle “Le linee guida per la valutazione del rischio di corruzione” elaborate all’interno dell’iniziativa delle Nazioni Unite denominata “Patto mondiale delle Nazioni Unite” (Global Compact).

Ai fini della valutazione del rischio, si procede ad incrociare due indicatori compositi (ognuno dei quali composto da più variabili) rispettivamente per la dimensione della probabilità e dell’impatto.

- La probabilità consente di valutare quanto è probabile che l’evento rischioso accada in futuro.
- L’impatto valuta l’effetto qualora il rischio si verifichi, ovvero l’ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità), si è quindi proceduto ad individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l’evento rischioso e il relativo accadimento.

Al fine di rendere applicabile la metodologia proposta, si è proceduto secondo le seguenti fasi:

- Misurazione del valore di ciascuna delle variabili proposte, sia attraverso l’utilizzo di dati oggettivi (dati giudiziari), sia attraverso la misurazione di dati di natura soggettiva, rilevati attraverso valutazioni espresse dai Responsabili dei singoli processi mediante l’utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale articolata in alto, medio e basso.
- Sintesi per processo dei valori delle variabili rilevati nella fase precedente da parte di ciascun Responsabile che opera sul processo stesso, attraverso l’impiego di un indice di posizione, la moda, ovvero, il valore che si presenta con maggiore frequenza.

Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si è preferito il più alto fra i due.

- Definizione del valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto attraverso l’aggregazione delle singole variabili applicando nuovamente la moda al valore modale di ognuna delle variabili di probabilità e impatto ottenuto nella fase precedente.
- Attribuzione di un livello di rischio a ciascun processo, articolato su cinque livelli: rischio alto, rischio critico, rischio medio, rischio basso, rischio minimo sulla base del livello assunto dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto, calcolato secondo le modalità di cui alla fase precedente.



PROBABILITA'			
N	Variabile	Livello	Descrizione
P1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	(3) ALTO	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		(2) MEDIO	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		(1) BASSO	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
P2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	(3) ALTO	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
		(2) MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
		(1) BASSO	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
P3	Rilevanza degli interessi "quantificati in termini di entità del beneficio economico e non", ottenibile dai soggetti destinatari del processo	(3) ALTO	Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		(2) MEDIO	Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		(1) BASSO	Il processo da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante



P4	Livello di opacità del processo, inteso quale capacità di dare conoscenza dell'intero svolgimento del procedimento dall'avvio alla conclusione sia attraverso l'applicazione degli obblighi di "Trasparenza Amministrativa" sia attraverso il diritto di "accesso civico", sia diritto di "accesso civico", sia attraverso le disposizioni di cui alla Legge 241 1990 (es: comunicazione avvio del procedimento, intervento nel procedimento, ecc)	(3) ALTO	Gli obblighi di "Trasparenza Amministrativa", nonché le disposizioni di cui alla Legge n 241 1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di "accesso civico", consentono di conoscere esclusivamente i risultati finali del processo
		(2) MEDIO	Gli obblighi di "Trasparenza Amministrativa", nonché le disposizioni di cui alla Legge n 241 1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di "accesso civico", consentono di conoscere i risultati finali del processo e solo limitatamente le fasi endoprocedimentali e prodromiche
		(1) BASSO	Gli obblighi di "Trasparenza Amministrativa", nonché le disposizioni di cui alla Legge n 241 1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di "accesso civico", consentono di conoscere i risultati finali del processo, le fasi endoprocedimentali e prodromiche
P5	Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	(3) ALTO	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno
		(2) MEDIO	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
		(1) BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
P6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/ attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	(3) ALTO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste
		(2) MEDIO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste
		(1) BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure La metodologia per la stima del rischio



P7	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	(3) ALTO	Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		(2) MEDIO	Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		(1) BASSO	Nessuna segnalazione e/ o reclamo
P8	Criticità nei controlli previsti da leggi, o regolamenti in ordine alla capacità di neutralizzare i rischi individuati per il processo	(3) ALTO	I controlli previsti da leggi o regolamenti non consentono di neutralizzare i rischi connessi al processo se non in minima parte
		(2) MEDIO	I controlli previsti da leggi o regolamenti consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo
		(1) BASSO	I controlli previsti da leggi o regolamenti consentono di neutralizzare la maggior parte dei rischi connessi al processo
P9	Difficoltà da parte dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	(3) ALTO	Utilizzo frequente dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato o mancato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
		(2) MEDIO	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
		(1) BASSO	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario
P10	Riconoscimento di debiti fuori bilancio al fine di far fronte a passività non iscritte in bilancio	(3) ALTO	Frequente presenza di riconoscimento di debiti fuori bilancio quale sintomo dell'utilizzo difforme dei principi contabili per l'affidamento di lavori servizi e forniture
		(2) MEDIO	Moderata presenza di riconoscimento di debiti fuori bilancio quale sintomo dell'utilizzo difforme dei principi contabili per l'affidamento di lavori servizi e forniture
		(1) BASSO	Nessuna presenza di riconoscimento di debiti fuori bilancio



IMPATTO			
N.	VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE
1	Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante o riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		Medio	Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		Bassa	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
2	Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Alta	Si suggerisce di effettuare la media delle spese per la difesa legale dell'Ente e per i debiti fuori bilancio riconosciuti per sentenze esecutive nell'ultimo triennio, indicando il valore "Basso" qualora le spese per le fattispecie di cui sopra dell'ultimo anno siano inferiori o "Alto" nel caso in cui siano superiori
		Media	
		Bassa	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Alta	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
		Media	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
		Bassa	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
4	Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Alta	Si suggerisce di effettuare la media delle sanzioni addebitate nell'ultimo triennio, indicando il valore "Basso" qualora le spese per la fattispecie di cui sopra dell'ultimo anno sia inferiori o "Alto" nel caso in cui sia superiore
		Medio	
		Bassa	



COMBINAZIONI VALUTAZIONI PROBABILITA' - IMPATTO

PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO
MEDIO	ALTO	
ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
MEDIO	MEDIO	
BASSO	ALTO	
MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
BASSO	MEDIO	
BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO



MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Dall'analisi e valutazione delle probabilità e dell'impatto relativi alle Aree e procedimenti interessati è stato redatto prospetto riepilogativo dal quale si evince con immediatezza quali sono i valori di rischio per ogni singolo procedimento e quali i provvedimenti da attuare, nonché quali soggetti interni all'amministrazione sono chiamati ad interagire con il Responsabile della prevenzione della corruzione e con quali modalità.

Per ogni processo mappato sono state previste nell'allegato le misure idonee a prevenire e a neutralizzare i rischi individuati, che comprendono azioni anche di natura organizzativa.

Si è ritenuto opportuno non programmare alcun intervento per quei procedimenti che hanno ottenuto un livello di rischio *minimo*, salvo evidenziare le misure già in essere; mentre si è prevista l'introduzione di specifiche misure, ritenute idonee per ridurre il rischio residuale, per tutti i "processi" per i quali il rischio residuale è valorizzato da *basso*.

Il processo di "*gestione del rischio*" si conclude con il "*trattamento*", che consiste nel procedimento per "*modificare il rischio*". In concreto individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le "*priorità di trattamento*" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.



MISURE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Le misure di trattamento previste sono riconducibili ai seguenti filoni di intervento:

- Misure di controllo
- Misure di trasparenza
- Informatizzazione dei processi
- Misure di rotazione

Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione

- a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:
 1. rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
 2. redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
 3. rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
 4. accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/ 2001 in materia di nomine delle commissioni;
- b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;
- c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo, sia la motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo e logico seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/ 90, come aggiunto dall'art. 1, Legge 190/ 2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione;
- d) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono pubblicati i modelli di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/ o allegare all'istanza, progressivamente l'attivazione dei processi da portale consente l'inserimento di dati da portale in format predeterminati superando pertanto la necessità di reperire moduli o fac-simili;
- e) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo in caso di mancata risposta;
- f) nell'attività contrattuale che deve essere rivista alla luce del D. Lgs. 50/ 2016 del 18.4.2016;
- g) vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi contratti con le società in house, con applicazione, se del caso, delle penali.



Mappatura dei processi

“*Informatizzazione dei processi*” che consente, per tutte le attività dell’amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “blocchi” non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

Al fine di ottenere un elenco completo di tutti i processi amministrativi e della loro articolazione in fasi/ flussi, si è proceduto all’individuazione di un elenco dei procedimenti e dei processi ad iniziativa di parte.

Codice di comportamento

Con deliberazione della Giunta comunale 13 del 30.1.2014 è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Caronno Pertusella.

Il Codice di Comportamento definisce dei valori e dei principi che devono essere adottati e rispettati non solo dai dipendenti dell’amministrazione, ma anche dai collaboratori e consulenti dell’ente, dai titolari di Organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché dai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.

Il Codice definisce anche delle sanzioni, a carico dei soggetti che violano i valori ed i principi di comportamento dell’ente. Si tratta di una misura che consente di sanzionare i comportamenti scorretti, quando ancora non hanno rilevanza penale.

Vengono disciplinati in particolare i comportamenti da tenere da parte dei dipendenti tesi ad evitare l’insorgere di conflitti di interessi ed episodi di corruzione, con la disciplina tra l’altro degli incarichi di collaborazione extraistituzionale con soggetti terzi, la partecipazione ad associazioni organizzazioni e l’obbligo di astensione nel caso si palesi un interesse personale o dei propri familiari.

La violazione degli obblighi previsti dal Codice rientra tra le fattispecie dei comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, quindi, soggette al procedimento disciplinare, che, come noto, la legge 150/2009 ha reso obbligatorio.

Il mancato rispetto assume altresì rilievo ai fini della valutazione delle prestazioni e relativi risultati conseguiti dai dipendenti e/ o Responsabili di Posizione Organizzativa. La violazione del Codice da parte di soggetti esterni all’Amministrazione costituisce causa di risoluzione dei contratti con essi stipulati.

L’Amministrazione comunale, con deliberazione 76 dell’1.6.2016, ha proceduto alla revisione del Codice di comportamento, adottato con precedente deliberazione di Giunta comunale 13 del 30.1.2014, introducendo, in corrispondenza di ciascuna infrazione, l’entità della sanzione disciplinare applicabile, individuata tra quelle previste per legge, dai regolamenti e contratti collettivi.

Nel corso dell’anno 2021 non è stato avviato nessun procedimento per violazioni del Codice di Comportamento adottato.

AZIONI

- Aggiornamento del Codice di Comportamento entro il 2022.

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

L’art. 6-bis della L. 241/1990, come modificato dal comma 41 della L. n. 190/2012, prevede che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti a adottare i pareri, le valutazioni



tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". Questa norma va coordinata con l'art. 6 del Codice di comportamento nazionale e di quelle contenute nel Codice di comportamento dell'Ente (artt. 4 e 5), il dipendente è tenuto ad astenersi dal partecipare all'adozione delle decisioni o ad attività (compresa la redazione di atti o pareri) che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di crediti o debiti significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, ecc. Il dipendente è tenuto ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al funzionario, il quale esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il funzionario deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte del dipendente.

Oltre al rispetto dei molteplici obblighi di astensione che le diverse normative impongono, una misura ulteriore da adottare è quella di inserire, nelle determinazioni dei Responsabili, una clausola con cui si attesta l'insussistenza dell'obbligo di astensione, non essendoci situazioni di conflitto di interesse per l'adozione del provvedimento, ai sensi della Legge 190/ 2012 e del Codice di comportamento. L'inserimento di questa clausola responsabilizza il singolo funzionario che attesta, sotto la propria responsabilità, di aver effettuato una previa valutazione della situazione, escludendo l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi.

La violazione delle disposizioni, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso.

AZIONI

- Segnalazione di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, al RPCT, da parte di tutti i dipendenti comunali.
- Report trimestrale, da rendere al RPCT, dei dati relativi alle segnalazioni di conflitto di interesse ricevute da parte di ciascun Responsabile di Settore.

Incarichi extra istituzionali

Lo svolgimento di incarichi, extraistituzionali, da parte del funzionario o comunque del dipendente può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Per questi motivi, la L. 190/ 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del D. Lgs. 165 del 2001.

Nell'anno 2016 l'Ente, al fine di ridurre l'impatto corruttivo e di limitare ipotesi di conflitto di interesse, in ossequio alla nuova normativa, ha adottato, con Deliberazione di Giunta comunale 118/ 2016 ha adottato un regolamento che disciplini i criteri e la procedura per l'autorizzazione allo svolgimento da parte del dipendente di incarichi extra istituzionali.

Si riportano il numero degli incarichi autorizzati nel corso degli ultimi tre anni:

Anno 2019: 3



Anno 2020: 0

Anno 2021: 1

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice

Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita).

Inoltre, il contemporaneo svolgimento di talune attività può inquinare l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Infine, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati il Legislatore ha ritenuto, in via precauzionale, di evitare che al soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata pronunciata possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 39/ 2013 stabiliscono, dunque, in primo luogo, ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l'inconferibilità non può essere sanata.

Il decreto in esame prevede, inoltre, ipotesi di incompatibilità tra l'incarico dirigenziale e lo svolgimento di incarichi e cariche determinate, di attività professionale o l'assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politico.

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato all'incarico incompatibile.

AZIONI

- Acquisizione dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico ed acquisizione annuale da parte dei Responsabili di Settore.
- Pubblicazione sul sito istituzionale delle dichiarazioni sostitutive relative ad inconferibilità e incompatibilità sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente".
- Individuazione delle tipologie di dichiarazioni per le quali è possibile procedere a verifica in quanto le informazioni dichiarate sono riscontrabili presso altri organi della pubblica amministrazione.
- Accertamento veridicità dichiarazioni e comunicazione annuale esiti al RPCT, entro il 15 gennaio, da parte dell'ufficio Personale che ha acquisito le dichiarazioni.

Tutela del dipendente che segnala gli illeciti (whistleblower)

Il 15 novembre 2017 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di Legge n. 3365-B, già licenziato dal Senato il 18 ottobre 2017. La novella reca le "Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato".

Per le amministrazioni pubbliche non si tratta di una vera e propria novità, dato che l'articolo 54-bis del Decreto Legislativo 165/ 2001 disciplinava il "whistleblowing" sin dal 2012, anno in cui la legge "anticorruzione" n. 190/ 2012 ha introdotto tale disposizione nell'ordinamento italiano.

La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto l'articolo 54-bis.

Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione", segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, "condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione".



Secondo il nuovo articolo 54-bis e come previsto nel PNA 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al whistleblower le seguenti garanzie:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;
- c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.

L'articolo 54-bis delinea una "protezione generale ed astratta" che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del D.Lgs. 165/ 2001, l'assunzione dei "necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni".

Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, "con tempestività", attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

Il Comune di Caronno Pertusella, con il PTPC 2015 - 2017 ha previsto e reso disponibile sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Altri contenuti- Corruzione", il modulo per la segnalazione degli illeciti.

Tuttavia la semplice modulistica non è apparsa sufficiente, in quanto il PNA impone alle pubbliche amministrazioni l'assunzione di "necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni".

Dal 2019 quindi è stata attivata apposita piattaforma per la raccolta delle segnalazioni.

Dal 2022 l'Ente comunale ha attivato una nuova applicazione, gratuita, denominata **WhistleblowingPA**, frutto di un progetto sviluppato da Transparency International Italia e da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale.

La procedura consente la gestione di segnalazioni, con garanzia di anonimato.

E' stata effettuata apposita comunicazione a tutti i dipendenti contenente il link per l'utilizzo di suddetta piattaforma: <https://comunedicaronnopertusella.whistleblowing.it/#/>

Procedura interna.

La procedura interna è attivata alla ricezione di una segnalazione circostanziata da parte del dipendente, per il tramite della piattaforma o nelle diverse modalità sotto indicate.

La segnalazione deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

La segnalazione pervenuta attraverso la piattaforma <https://comunedicaronnopertusella.whistleblowing.it/#/> è gestita in forma strettamente riservata e verrà messa a disposizione del RPCT che procede all'esame preliminare ed attiva il processo successivo. Il RPCT potrà avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti saranno individuati con apposito atto organizzativo. In caso di assenza del RPCT o, comunque, qualora la segnalazione riguardi l'operato del RPCT, la segnalazione è messa a disposizione del sostituto del RPCT.



Le persone componenti tale nucleo ristretto sono tenute a rispettare l'obbligo di riservatezza che discende dal ruolo svolto, pena sanzioni disciplinari, oltre alla eventuale responsabilità in sede penale o civile.

La creazione di un gruppo di lavoro ristretto può essere di supporto in quanto per sua natura deve affrontare le problematiche relative ad ogni forma di discriminazione sul luogo di lavoro, quindi anche quelle che, a volte, sono messe in atto contro chi non si limita al silenzio di fronte alle irregolarità o a comportamenti che danneggiano l'interesse pubblico.

Una volta presa in carico la segnalazione il RPCT, coadiuvato eventualmente dal gruppo di lavoro sopracitato, procede ad una prima sommaria istruttoria.

Sulla base delle valutazioni dei fatti oggetto della segnalazione, il RPCT ed il gruppo di lavoro, può decidere, in caso di evidente manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati: Funzionario Responsabile del settore interessato, Ufficio per i procedimenti disciplinari, Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, Dipartimento della Funzione Pubblica.

In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati: funzionario Responsabile del settore interessato, Ufficio per i procedimenti disciplinari, Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, Dipartimento della Funzione Pubblica.

Canali di comunicazione alternativi.

Oltre alla casella per la segnalazione protetta sono sempre mantenuti in evidenza e a disposizione dei dipendenti, una pluralità di canali di comunicazione alternativi, ed in particolare:

- il link per la segnalazione ad ANAC <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F>
- il contatto diretto con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Si riportano il numero delle segnalazioni ricevute:

Anno 2019: 0

Anno 2020: 0

Anno 2021: 0

Criteria di rotazione del personale

La rotazione del personale è ritenuta dalla Legge 190/ 2012 e dal P.N.A. una misura fondamentale, per intervenire nelle aree più esposte al rischio di corruzione.

Secondo l'Autorità Nazionale Anticorruzione l'alternanza tra più soggetti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

In effetti, attraverso la rotazione è possibile "rompere" il triangolo della corruzione, allontanando una persona dai processi e dall'insieme di Relazioni (e interessi), che possono essere una fonte di rischio di corruzione. Infatti, affinché si verifichi un evento di corruzione è necessario che ci siano tre elementi tra loro collegati: azione consapevole del soggetto, uso distorto del potere pubblico, finalità di favorire interessi privati.

Principio valido in via generale e astratto, ma che sconta notevoli difficoltà di applicazione pratica nelle organizzazioni meno complesse.

Ma, la rotazione del personale può avere anche degli effetti positivi sull'organizzazione. Può, ad esempio, favorire la condivisione dei saperi e delle buone pratiche e favorire i processi di



cambiamento organizzativo. Si tratta, ad ogni modo, di una misura che rischia di incidere sul funzionamento del Comune, e che deve essere utilizzata con cautela e ponderazione.

In linea generale l'attuazione dell'istituto della rotazione deve comunque avvenire con preliminare valutazione delle specificità professionali in riferimento alle funzioni da svolgere, in modo da non arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della gestione amministrativa.

Per le posizioni di Responsabilità di Settore la valutazione nella rotazione è disposta dal Sindaco, sentito il Segretario generale, in sede di assegnazione degli incarichi ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 2 del D. Lgs. 267/ 2000.

La valutazione in ordine alla rotazione dei dipendenti tra Settori diversi, è disposta dal Segretario generale, sentito il Comitato di Direzione.

La valutazione in ordine alla rotazione dei dipendenti all'interno dello stesso Settore è disposta dal Responsabile, con contestuale comunicazione al Segretario generale.

L'Amministrazione di Caronno Pertusella ha effettuato, come citato in premessa, una prima riorganizzazione dell'Ente nel corso dell'anno 2015 e con deliberazione di Giunta comunale 60 dell'11.4.2017 ha inteso rivedere nuovamente la struttura organizzativa.

In tale riorganizzazione trovano applicazione i principi di rotazione parziale dei funzionari, nonché di istruttori e collaboratori; la valorizzazione della figura del RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) per l'attività di e.procurement; il mantenimento in capo al Responsabile finanziario della funzione di controllo su tutti i programmi di spesa.

Si è proceduto alla rotazione delle P.O. dei tre settori tecnici (Territorio, Patrimonio e SUAP) e di parte del personale come previsto dalla Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, in applicazione delle disposizioni della L. n. 190/ 2012 e delle indicazioni contenute nel PNA 2016. Tale rotazione rappresenta una misura d'importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione in quanto riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio.

A seguito della riorganizzazione dei Settori, sono state effettuate delle mobilità intersettoriali, intese a riequilibrare nel suo complesso i Settori a più elevato rischio di corruzione.

Inoltre come definito dai Principi Generali approvati dal Consiglio comunale con Deliberazione 14 del 14.3.2017, nel corso dell'anno 2017, sono state avviate attività formative specifiche al personale che interessato dalla rotazione in modo da garantire l'efficacia e efficienza dell'azione.

Nel 2019, 2020 e 2021 non si sono registrate ulteriori rotazioni, mentre è stata introdotta la metodologia della "suddivisione dei compiti" ("*segregation of duty*"), ulteriormente estesa dal 2021 ad altre fattispecie, contenute nelle misure per ridurre il rischio nel Registro dei Processi.

AZIONI:

- revisione dei criteri di sostituzione in caso di assenza o impedimento, con modalità utili a favorire l'acquisizione di competenze, tra l'altro, anche ai fini della rotazione.

Patti di integrità negli affidamenti

I patti di integrità ed i protocolli di legalità costituiscono un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto e condizionante la partecipazione ad una gara d'appalto.

I patti di integrità costituisce un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso di elusione da parte dei partecipanti.



La L. 190/ 2012 ha stabilito che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei patti di integrità o nei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Nell'Ente comunale sono stati introdotti nel 2017, con deliberazione di Giunta comunale 150 del 24.10.2017 e successiva circolare del Segretario generale prot. com. n. 28790 del 7.11.2017, che stabilisce che in tutte le procedure di gara per appalto di lavori, servizi e forniture di importo superiore a €. 10.000,00, devono essere obbligatoriamente fatti sottoscrivere i suddetti patti (redatti secondo lo schema allegato alla deliberazione di Giunta 150/ 2017).

AZIONI

- Applicazione patto di integrità e report annuale relativo alle eventuali violazioni del Patto di Integrità da parte degli operatori economici entro il 15 gennaio dell'anno successivo, da rendere da parte di ogni Responsabili di Settore al RPCT.

Formazione del personale

La formazione dei dirigenti e dei dipendenti è ritenuta dalla Legge 190/ 2012 uno degli strumenti fondamentali nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Il PNA inserisce la formazione fra le misure di prevenzione obbligatorie che il PTPCT deve contenere per trattare il rischio della corruzione in quanto consente:

- la promozione della cultura dell'appartenenza e della responsabilizzazione nel conseguimento degli interessi della pubblica amministrazione, nel rispetto degli indirizzi e dei programmi degli Organi istituzionali;
- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure), nonché la diffusione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati;
- la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, nonché di una competenza specifica per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- l'assunzione di decisioni con «cognizione di causa» e conseguente riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, evitando così l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile.

Il PNA prevede che le pubbliche amministrazioni programmino nel PTPC adeguati percorsi di formazione strutturati su due livelli:

- livello generale rivolto a tutti i dipendenti riguardante l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità;
- livello specifico rivolto al Responsabile della prevenzione, ai referenti, ai dirigenti ed ai dipendenti che operano nelle aree maggiormente a rischio.

Nel corso dell'anno 2014 e nel 2015 è stata svolta una formazione a livello generale sul personale dipendente per la creazione di una conoscenza omogenea.

Sulla base del monitoraggio delle attività del Piano Anticorruzione e sulla analisi dei bisogni formativi evidenziati dal Responsabile della prevenzione, si ritiene opportuno anche durante l'anno 2021, dare corso ad attività formative generali rivolte a tutto il personale dipendente, ivi compresa cultura dell'appartenenza, e ad una formazione tecnica specifica rivolta principalmente agli operatori delle aree considerate a rischio.

Vigilanza sulle società partecipate



Secondo quanto previsto dall'ANAC spetta alle amministrazioni pubbliche che vigilano, partecipano e controllano gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici, promuovere l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte di tali enti in ragione dei poteri che le amministrazioni esercitano nei confronti degli stessi ovvero del legame organizzativo. L'ANAC con la determinazione n. 8/ 2015 ha dettato "le Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". L'applicazione della legge "Anticorruzione" da parte delle Società/ Enti e delle loro controllate è monitorata dal Responsabile della prevenzione della corruzione della singola società o del singolo ente interessato in riferimento a:

- adozione e aggiornamento del piano di Prevenzione della corruzione/rafforzamento dei presidi anticorruzione adottati ai sensi del D. Lgs. 231/ 2001;
- assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs. 33/ 2013;
- rispetto delle norme di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/ 2013.

Trasparenza nelle gare

Entro il 31 gennaio di ogni anno, le informazioni, relative alle procedure di gara ed affidamenti dell'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

L'ANAC quindi pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, dette informazioni sulle gare catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

La trasmissione, per l'anno 2021, è stata fatta entro il 31 gennaio 2022, ed ha avuto esito positivo.

MONITORAGGIO DEL PTCPT E RELAZIONE ANNUALE DEL RPCT

L'attività di monitoraggio sulla realizzazione delle azioni/ misure inserite nel Piano sarà effettuata contestualmente al monitoraggio sull'attuazione degli obiettivi del PEG 2021 - 2023, nel rispetto delle modalità e dei termini del sistema di misurazione in vigore nell'Ente. Le risultanze saranno utili a misurare il grado di realizzazione delle azioni/ misure programmate nonché a supportare gli aggiornamenti annuali del piano stesso.

L'attività di vigilanza e controllo sull'attuazione delle misure è svolta dal Responsabile della prevenzione e della corruzione che è tenuto ad elaborare, annualmente, entro il 15 dicembre (per l'anno 2022, con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 29.11.2021, sono stati differiti al 31 gennaio 2022 i termini per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2021 dell'RPCT), una relazione di rendicontazione sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano. La Relazione, per l'anno 2021, è stata redatta utilizzando l'apposita "Scheda per la predisposizione della Relazione annuale del RPCT" messa a disposizione dall'ANAC.

La relazione è stata poi pubblicata sul sito istituzionale nell'apposita sezione in "Amministrazione trasparente" e comunicata all'organo di governo ed al Nucleo di Valutazione.



SINTESI ATTIVITA' PREVISTE PER L'ANNO 2022

ATTIVITA' GENERALI

- Attività formative generali rivolte a tutto il proprio personale, ivi compresa cultura dell'appartenenza, e ad una formazione tecnica specifica rivolta principalmente agli operatori delle aree considerate a rischio.
- Verifica sistematica delle determinazioni dei Responsabili nella fase antecedente l'apposizione della firma del Responsabile di Settore competente e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, anche al fine di monitorare il corretto adempimento delle misure di trattamento del rischio corruzione e gli obblighi di pubblicazione.
- Aggiornamento del Codice di Comportamento approvato dalla Giunta comunale con le Deliberazioni n. 13 del 2014 e n. 76 del 1.6.2016.
- Approvazione del Regolamento per l'utilizzo da parte di terzi di beni immobili di proprietà comunale.
- Integrazione del PTPCT nel PIAO.

"SUDDIVISIONE DEI COMPITI" ("SEGREGATION OF DUTY")

Anche nel corso dell'anno 2022 continueranno alcune forme di "suddivisione dei compiti" iniziate nell'anno 2019:

- nell'ambito delle procedure di acquisti di beni e servizi di importo superiore a €. 500.000,00 e per i lavori superiori a €. 800.000,00, tramite il controllo congiunto del Capitolato Prestazionale o del Capitolato Speciale di Appalto da parte del Responsabile competente e di altro funzionario individuato dal Segretario generale, ritenendo detto documento quello a più alto rischio di corruzione;
- per l'indizione di gare d'appalto di importo superiore a:
 - €. 214.000 per acquisti di beni e servizi;
 - €. 800.000,00 per lavori;
 - €. 750.000,00 per i servizi sociali;

si ricorre alla Centrale Unica di Committenza di Saronno o alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese.

REVISIONE DEL CRITERIO DI NOMINA DEI SOSTITUTI

Progressivamente la nomina dei sostituti (ad ogni livello) dovrà essere improntata a criteri che favoriscano l'acquisizione di competenze da parte di più dipendenti, al fine di evitare situazioni di lock-in che determinano malfunzionamenti in caso di rotazione straordinaria del personale e precludono la rotazione ordinaria.



TRASPARENZA

Il D. Lgs. 97/ 2016, “Freedom of information Act” ha modificato in parte la legge “anticorruzione” e la quasi totalità degli istituti del “Decreto trasparenza”, D. Lgs. 33/ 2013.

Il fine principale del Decreto è la libertà di “accesso civico” dei cittadini, che viene assicurata, nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”.

Questa amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale e l’accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.

INTRODUZIONE

Il 14 marzo 2013 il Legislatore ha varato il Decreto Legislativo 33/ 2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in attuazione della L. 190/ 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Il Legislatore ha voluto in tal modo rendere ancor più evidente il legame intercorrente tra il rispetto della legalità e dell’integrità, da un lato, e l’attuazione del principio della trasparenza, dall’altro, attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale di tutta una serie di dati e informazioni che rendano effettivo tale principio. In tal senso, si prospetta la realizzazione di una amministrazione aperta al libero accesso a tutte le informazioni al servizio dei cittadini, con le sole esclusioni riguardanti i casi in cui vi sia espresso divieto per ragioni di sicurezza, di protezione dei dati personali, di segretezza, sulla base di specifiche norme d’obbligo.

La pubblicazione di determinati documenti, informazioni e dati è, inoltre, un’importante “spia” della performance dell’Amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

Nel 2016 è stato approvato il Decreto Legislativo 97/ 2016, cosiddetto “Freedom of Information Act”, che ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del sopracitato “decreto trasparenza”.

La versione originale del Decreto 33/ 2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA”. Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso.

Nell’aggiornamento 2018 al PNA, l’ANAC ha messo in evidenza che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato anche dopo l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2016/ 679 del 27 aprile 2016 (RGPD), intervenuta il 25 maggio 2018, e del D. Lgs. n. 101/ 2018, che ha adeguato il Codice della privacy, restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Nel PNA 2019, l’ANAC ha precisato che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato dopo l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2016/ 679, “essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, D. Lgs. 33/ 2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/ 2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.”



La pubblicazione deve essere effettuata nel rispetto:

- a) di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento UE 2016/ 679, e cioè: adeguatezza, pertinenza, minimizzazione dei dati, esattezza, aggiornamento;
- b) dell'obbligo di "rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" (art.7 D. Lgs. 33/ 2013).

L'ANAC ha, altresì, sottolineato l'importanza del rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD), figura introdotta dal Regolamento Ue che, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento stesso, svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Comune di Caronno Pertusella ha nominato il RPD con decreto sindacale n. 7 del 24 maggio 2018 ed i relativi dati di contatto sono pubblicati nella home page del sito istituzionale.

ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

I documenti, le informazioni e i dati da pubblicare

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 97/ 2016, ed a seguito dell'introduzione del Regolamento UE 2016/ 679 (privacy), si è provveduto ad aggiornare la mappatura degli obblighi di pubblicazione per il triennio 2019 - 2021, così come riportata all'allegato 4, individuando le responsabilità dei Responsabili di settore, dei responsabili del procedimento di pubblicazione, degli incaricati alla pubblicazione e i tempi entro cui effettuare la pubblicazione e gli aggiornamenti, nonché la durata della diffusione dei contenuti delle pubblicazioni.

Su esplicita richiesta della Giunta comunale, e tenendo conto che il D.Lgs. 97/ 2016 e s.m.i. fissa i requisiti minimi di pubblicazione, viene reintrodotta la pubblicazione integrale delle deliberazioni di Consiglio e Giunta comunale, tenendo conto, fin dalla formazione di detti atti del nuovo Regolamento UE 2016/ 679 per la tutela dei dati personali.

Il formato

L'obbligo dell'utilizzo del formato aperto dei documenti e l'esposizione dei dati da pubblicare in formato tabellare sono le condizioni che permettono di realizzare il più ampio riutilizzo dei dati da parte dei cittadini, anche a fini statistici. Tale obbligo non comporta che tali dati siano anche "dati aperti", cioè liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo. I dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati.

Servizi comunali online

Il Comune offre ai cittadini ed alle imprese la possibilità di accedere da casa ai servizi comunali e avviare le pratiche attraverso il web:

- sportello telematico che permette la presentazione on line di tutte le pratiche edilizie;
- certificati anagrafici;
- servizi tributari on line.

Misure per assicurare l'accesso civico



Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 33/ 2013 una delle principali riguarda l'istituto dell'accesso civico revisionato dal D.Lgs. 97/ 2016.

L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che il Comune ha l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale ed è disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. 33/ 2013.

Il RPCT si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il Responsabile per la trasparenza non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, dunque, assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Nell'anno 2017 non sono state presentate richieste di accesso civico; nell'anno 2018 sono state presentate n. 2 richieste di accesso civico e nell'anno 2019 sono state presentate n. 2 richieste di accesso civico.

La procedura per la gestione dell'accesso civico del Comune di Caronno Pertusella è stata definita, con deliberazione di Consiglio comunale 48 del 16.11.2017, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 5 del D.Lgs. 33/ 2013, dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/ 13 e dalla delibera ANAC n. 50/ 2013.

Registro degli accessi

Sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente / Altri contenuti / Accesso civico è consultabile il Registro degli accessi istituito a seguito della pubblicazione delle Linee Guida ANAC, approvate con deliberazioni nn. 1309 e 1310 del 2016, pubblicato a cura del RPCT.

Si tratta di una raccolta delle richieste di accesso presentate al Comune nelle sue diverse forme dell'accesso civico semplice e dell'accesso civico generalizzato.

Il registro è organizzato in un elenco con l'indicazione, per ciascuna richiesta, dell'oggetto, della data della richiesta, dell'esito e della data della decisione, omettendo dati personali.

Ai fini della pubblicazione, l'elenco è aggiornato con cadenza semestrale, a partire dal 30 novembre 2017.

Di seguito viene descritta la procedura di accesso civico. La procedura è consultabile anche sul sito istituzione, Sezione "Amministrazione trasparente", Sottosezione "Altri contenuti – accesso civico", dove è possibile anche scaricare il modulo per effettuare la richiesta.

La procedura di accesso civico semplice

Fase	Descrizione	Documentazione
1. Effettuazione della richiesta	<p>Chiunque rilevi che Il Comune di Caronno Pertusella non sta adempiendo pienamente ad un obbligo di pubblicazione previsto dalla legge, può compilare il Modulo di richiesta di accesso civico scaricandolo dal sito, nella Sezione "Amministrazione trasparente", Sottosezione "Altri contenuti – accesso civico".</p> <p>Nel modulo, oltre alle altre informazioni richieste, è necessario specificare il dato, il documento, o l'informazione di cui si richiede la pubblicazione.</p> <p>La richiesta è indirizzata al Referente dell'accesso civico:</p> <ul style="list-style-type: none">via mail, al seguente indirizzo: affarigenerali@comune.caronnoptusella.va.itvia pec al seguente indirizzo: comune.caronnoptusella@pec.regione.lombardia.it	Modulo di richiesta di accesso civico



Fase	Descrizione	Documentazione
	<ul style="list-style-type: none">consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Caronno Pertusella : Piazza A. Moro, 1 – Caronno Pertusella	
2. Presa in carico della richiesta	Il Referente per l'accesso civico, inoltre, provvede ad attivare la segnalazione interna ex art. 43, cc. 1 e 5 del D. Lgs. 33/ 13 in relazione alla gravità dell'inadempimento.	
3. Risposta dell'amministrazione	Il Referente per l'accesso civico esamina la richiesta e provvede a fornire una risposta all'utente entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta. La risposta può essere di due tipi: <ul style="list-style-type: none">comunicazione di avvenuta pubblicazione. Qualora il dato, l'informazione o il documento non fossero effettivamente pubblicati o fossero incompleti, il Referente per l'accesso civico provvede a contattare i responsabili interessati al fine di disporre la pubblicazione tempestiva. A pubblicazione avvenuta, effettua la comunicazione al richiedente, nella quale viene riportato anche il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.comunicazione di pubblicazione già esistente. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Referente per l'accesso civico comunica tale fatto al richiedente, riportando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.	Comunicazione di risposta
4. Eventuale ricorso al titolare del potere sostitutivo	Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo. Quest'ultimo, verificata la sussistenza dell'obbligo di comunicazione, provvede con le modalità di cui al punto precedente, sostituendosi al referente per l'accesso civico. La richiesta è indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza: <ul style="list-style-type: none">via pec al seguente indirizzo: comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.itconsegna diretta all'ufficio Protocollo del Comune di Caronno Pertusella : piazza A. Moro, 1 – Caronno Pertusella	Modulo di ricorso al Titolare del potere sostitutivo
5. Eventuale ricorso al TAR	Qualora il richiedente ritenga violati i propri diritti in materia di accesso civico, può richiedere il ricorso al TAR, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 104/ 10 (Codice del processo amministrativo).	

Accesso civico generalizzato

L'art. 42 del D.Lgs. 97/ 2016 ha introdotto un'altra tipologia di accesso, c.d. accesso generalizzato, lo stesso, pur non richiedendo alcuna specificazione della legittimazione soggettiva del richiedente né alcun obbligo di motivazione, è, comunque, soggetto ad esclusioni e limiti; individuati dal Legislatore, che li ha elencati nel nuovo articolo 5 bis, introdotto nel già citato D. Lgs. 33/2013, altri, invece, sono stati definiti dall'A.N.A.C. con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016.

Il D.Lgs. 97/ 2016 ha modificato quanto previsto dalle norme sulla trasparenza in materia di accessibilità dei dati e delle informazioni prevedendo all'art. 5 comma 2 che *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli*



oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis".

L'intento della riforma risiede nella finalità di favorire forme diffuse di controllo dell'azione amministrativa e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché nel promuovere la partecipazione dei cittadini all'attività pubblica.

La trasparenza diventa quindi principio cardine dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini.

La procedura di accesso civico generalizzato

Fase	Descrizione	Documentazione
<p>1. A chi indirizzare la richiesta</p>	<p>La richiesta può essere indirizzata alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti • via mail, al seguente indirizzo: affarigenerali@comune.caronnoptusella.va.it • via pec al seguente indirizzo: comune.caronnoptusella@pec.regione.lombardia.it • consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Caronno Pertusella : Piazza A. Moro, 1 – Caronno Pertusella <p>Il responsabile dell'Area Affari generali provvederà ad individuare il responsabile che detiene il dato, il documento o l'informazione richiesta e inoltrerà la richiesta.</p>	
<p>2. Oggetto della richiesta</p>	<p>Chiunque voglia avere dati e documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, può richiederli mediante l'accesso civico generalizzato.</p> <p>Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, in quanto occorre indicare il dato, il documento o l'informazione con riferimento almeno alla loro natura e al loro oggetto.</p> <p>L'Amministrazione non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'amministrazione stessa.</p> <p>L'art. 5-bis del D.lgs. 33/2013 prevede delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico.</p> <p><u>Eccezioni assolute</u></p> <p>L'accesso è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, "ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990"</p> <p>Si rimanda alla delibera 1309 del 28 dicembre 2016 con cui l'ANAC ha approvato le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti dell'accesso civico, per l'individuazione delle altre eccezioni assolute previste dalle norme di legge. Salvo che non sia possibile un accesso parziale, con oscuramento dei dati, alcuni divieti di divulgazione sono previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o 	<p>Modulo di richiesta di accesso civico</p>



	<p>psichici (art. 22, comma 8, del Codice, art. 7-bis, comma 6, D. Lgs. n. 33/2013).</p> <p>– dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, comma 6, D. Lgs. n. 33/2013).</p> <p>– dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (limite alla pubblicazione previsto dall’art. 26, comma 4, D. Lgs. n. 33/2013)</p> <p>Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso generalizzato possano essere resi ostensibili al soggetto che abbia comunque motivato nell’istanza l’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso», trasformando di fatto, con riferimento alla conoscenza dei dati personali, l’istanza di accesso generalizzato in un’istanza di accesso ai sensi della l. 241/1990</p> <p><u>Eccezioni relative</u></p> <p>Ai sensi del primo comma dell’art. 5-bis, decreto trasparenza, le esclusioni relative sono caratterizzate dalla necessità di adottare una valutazione della richiesta di accesso caso per caso, in merito alla sussistenza del pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici o privati considerati meritevoli di una peculiare tutela dall’ordinamento.</p> <p>L’accesso è così rifiutato se il diniego risulta necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti:</p> <p>1) interessi pubblici:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive; <p>2) interessi privati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. <p>Le Linee Guida ANAC delibera 1309 del 28 dicembre 2016 hanno fornito esemplificazioni relative al contenuto degli interessi di cui sopra, alle quali si rinvia espressamente.</p>	
<p>3. Presa in carico della richiesta</p>	<p>Il Responsabile dell’Area che detiene il dato, l’informazione o il documento richiesto, che assume la responsabilità del procedimento, esamina la richiesta e, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta di accesso con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. La comunicazione ai controinteressati sospende il termine di 30 gg previsto per comunicare la risposta al richiedente.</p>	<p>Comunicazione agli eventuali controinteressati</p>



4. Risposta dell'amministrazione	Il Responsabile del procedimento come sopra individuato, provvede a fornire una risposta all'utente e agli eventuali controinteressati entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta di accesso, salvo il periodo di sospensione del termine previsto a favore dei controinteressati. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati e i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. In ogni caso, nella comunicazione all'utente e agli eventuali controinteressati, il responsabile del procedimento deve motivare il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5 bis del D. Lgs. 33/ 2013.	Comunicazione di risposta
5. Eventuale richiesta di riesame al RPCT	In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che deve fornire una risposta all'utente entro 20 giorni dalla richiesta, salvo il caso in cui sia necessario chiedere il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 33/2013. Anche il controinteressato può presentare richiesta di riesame al RPCT in caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la sua opposizione.	Comunicazione di risposta
6. Eventuale ricorso al Difensore civico regionale o al TAR	In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile del procedimento o del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente o il controinteressato, ai fini della tutela del proprio diritto, possono proporre ricorso al Difensore civico regionale, secondo la procedura prevista dall'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 33/ 2013. In ogni caso, il richiedente o il controinteressato, possono sempre proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 104/ 2010 (Codice del processo amministrativo)	

A partire dal mese di gennaio dell'anno 2019, vengono pubblicati nella sezione "Provvedimenti", sotto-sezione "provvedimenti organi indirizzo politico", tutte le Deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale, e non solo gli elenchi semestrali delle stesse, come invece è stato fatto negli anni precedenti.

La Bussola della Trasparenza

La Bussola della Trasparenza, (<http://bussola.magellanopa.it/home.html>) consente alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per l'analisi ed il monitoraggio dei siti web. Dal monitoraggio effettuato attraverso la Bussola gli indicatori (relativi agli Enti comunali) risultano soddisfatti.

Il ruolo del Nucleo di Valutazione

Responsabilità del Nucleo di Valutazione:

- verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance;
- valuta l'adeguatezza degli indicatori degli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione con riferimento agli obblighi di trasparenza;



- utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati;
- attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Nucleo di Valutazione, cui il Comune ha conferito le funzioni di OIV, provvede alle attestazioni relative a specifici obblighi di pubblicazione, sulla base delle direttive e delle indicazioni fornite dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).